



Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 30-04-2021

Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati secondo gli schemi di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 aggiornati al DM 1 agosto 2019

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:15, conformemente a quanto disposto dal Sindaco con decreto n. 14 del 02.04.2020, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione, in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Cisco Webex Meetings).

Alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Consiglieri assegnati, come accertato audio e video dal Segretario Generale con appello nominale:

BOZZELLI EMILIANO	P	LABBADIA FRANCESCA	P
		AMALIA SILVANA	
NARDONE ROBERTO	P	DE MARCO TIZIANA	P
CATENARO ANDREA	P	BOMBA PAOLA	P
MANCINI GABRIELLA	P	DI CICCIO FRANCESCA	P
FLAMMINIO ROSALINDA	P	ALTOBELLI ENZO	A
TOSTI TITO MARIA	P	GIANNANTONIO GUERRIERO	P
DE NOBILE SANDRO	P		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BOZZELLI EMILIANO in qualità di SINDACO.

Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO GENERALE Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE.

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Della seduta in videoconferenza viene conservata agli atti registrazione video e audio.

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione, allegato n. 4/1 al DLgs. 118/11 e s.m.i.;

Visto il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale *Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:*

- a) *il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;*
- b) *l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;*
- c) *lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;*
- d) *il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;*
- e) *il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;*
- f) *lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;*
- g) *le variazioni di bilancio;*
- h) *lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.*

Visto il successivo paragrafo 8 del citato Principio della Programmazione all. 4/1, ai sensi del quale:

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione non sono tenuti alla predisposizione del DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, salvo che per gli enti in sperimentazione, che hanno adottato il DUP 2015 -2017 nel corso dell'ultimo esercizio della sperimentazione.

Richiamati i seguenti articoli del D. Lgs. n. 267/ del 18.8.2000 - TUEL - parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" relativamente alla formazione del bilancio di previsione, ed in particolare:

- l'art 151 del D. Lgs. 267/00, comma 1, che stabilisce: *gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
- il successivo comma 3 del citato art 151, che stabilisce che *il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale;*
- l'art 162 del D. Lgs. 267/00, comma 1, che stabilisce *gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;*
- il successivo comma 6 del citato art 162, che stabilisce che *il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente*

indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;

- l'art 164 del DLGS 267/00, relativo alle caratteristiche del bilancio, con cui viene stabilito che:
 - 1) l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli;
 - 2) il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
- l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/00 che stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- il successivo comma 3 del citato art 174, che stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 pubblicato in G.U. n. 13 del 18/01/2021, con il quale è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 da parte degli Enti Locali, dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- il "decreto sostegni" D.L. n. 41 del 22/03/2021, art. 30, comma 4, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 che ha prorogato ulteriormente i termini per l'approvazione del bilancio al 30/04/2021;

Dato atto che il Comune di San Vito Chietino si è avvalso del differimento del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione unico triennale 2021/2023, così come disposto dal citato D.M. Interno 13/12/2019;

Considerato l'obbligo dell'invio del documento contabile in argomento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), fissato entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

Considerato che, alla data di redazione del presente atto, sul bilancio gestionale 2020/2022 non sono state apportate modifiche che, incidendo sul bilancio di revisione 2021/2023, necessitano di modificare lo schema di bilancio approvato in Giunta Comunale con atto n. 30 del 07/04/2021;

Visti i seguenti provvedimenti:

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020;
- decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "decreto mille proroghe"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31/12/2020;

- Legge del 18/12/2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*"decreto ristori"*), la quale ha assorbito anche i decreti legge *"Ristori-bis"*, *"Ristori-ter"*, *"Ristori-quater"*;
- Il decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 c.d. *"decreto sostegni"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021;
- i provvedimenti del governo in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica denominata COVID 19;

Considerato:

- che il D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019 (decreto fiscale), ha disposto per gli enti territoriali il superamento di una serie di norme che avevano imposto limiti su determinate voci di spesa (es. stampe, studi ed incarichi di consulenza, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto e manutenzione autovetture);
- che pertanto, i limiti di spesa ancora in vigore sono relativi a :
 - a) Spese per informatica (di cui all'art. 1, c. 512 e seguenti della L. 208/2015), per cui il limite è rappresentato dalla media della spesa sostenuta nel triennio 2013/2015;
 - b) Spesa per lavoro flessibile (di cui all'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010), per cui il limite è rappresentato dal 50% della spesa dell'anno 2009 oppure il riferimento è al triennio 2007/2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa. Nel caso specifico del Comune di San Vito Chietino, che nel 2009 non ha sostenuto spese per il lavoro flessibile e che non risulta avere una spesa storica di riferimento in nessuna delle annualità del triennio di riferimento 2007/2009, in relazione alla deliberazione n. 1/2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie si è legittimamente utilizzato quale parametro finanziario per il ricorso a forme flessibili di lavoro, il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2018.
 - c) Spesa di personale (di cui all'art. 1, c. 557-quater e 5862 della L. 296/2006) per cui il limite è rappresentato dalla media 2011/2013 della spesa di personale per i comuni con abitanti superiori a 5.000,00.

Richiamato l'art. 11 commi 1 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il quale dispone che gli Enti Territoriali approvino il Bilancio di Previsione sugli schemi di cui all'allegato 9 del medesimo d.lgs. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 1 agosto 2019 recante *"Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011"*;

Dato atto delle modifiche intervenute al D.Lgs. 118/2011 con il 5^a e 6^a decreto di aggiornamento all'armonizzazione (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2017 e 11/08/2017), nonché le successive modifiche del primo di agosto 2019 (11^a decreto) che aggiorna i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto ed al bilancio di previsione;

Dato atto altresì:

- che la Legge di bilancio 2019, sancendo il superamento dei vincoli di finanza pubblica, e l'approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dall'armonizzazione contabile, stabilisce che gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

- che la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) e che nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione;

Dato atto che l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo 23 agosto 2000 n. 267, dispone che le previsioni di bilancio devo essere formulate in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche adottate con il Documento Unico di Programmazione;

Richiamato l'art. 11 commi 1 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il quale dispone che gli Enti Territoriali approvino il Bilancio di Previsione sugli schemi di cui all'allegato 9 del medesimo d.lgs. 118/2011, come aggiornati dal D.M. 1° agosto 2019 recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011";

Dato atto delle modifiche intervenute al D.Lgs. 118/2011 con il 5^a e 6^a decreto di aggiornamento all'armonizzazione (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2017 e 11/08/2017);

Dato atto che l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo 23 agosto 2000 n. 267, dispone che le previsioni di bilancio devo essere formulate in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche adottate con il Documento Unico di Programmazione;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2001, punto 8.2 – *La Sezione Operativa (SeO) che prevede [...] La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. [...] Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente [...] Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. [...]*;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 01/03/2021, recante *"Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e verifica della consistenza della dotazione organica in funzione della programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023"* e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2021, recante *"Art. 21 del D.Lgs. 128.08.2016, n. 50. Adozione degli schemi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023, dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021 e del Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2021/2022"* e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 05/02/2021 recante *"Bilancio di previsione 2021/2023 - Servizi pubblici a domanda individuale definizione tariffe e tasso di copertura dei costi di gestione. Annualità 2021"*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05/02/2021 *"Bilancio di previsione 2021/2023 - Definizione tariffe e diritti per i Servizi comunali offerti. Annualità 2021."*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22/03/2021 *“Ripartizione delle quote derivanti dai proventi del Codice della strada come da art. 208 C.d.S. di cui al d.lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. Annualità 2021”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22/03/2021 recante *“Bilancio di Previsione 2021/2023 - Definizione tariffe Canone patrimoniale Unico”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2021 recante *“Bilancio di Previsione 2021/2023 - Conferma aliquota Addizionale comunale all’IRPEF”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 05/02/2021 recante *“Bilancio di Previsione 2021/2023 - Nuova Imposta Municipale Propria (Nuova IMU). Conferma per l’anno 2021 delle aliquote e delle detrazioni”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2021 recante *“Imposta di soggiorno – Approvazione tariffe anno 2021”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 01/04/2021 recante *“Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Legge 160/2019 – Definizione tariffe”*;

Preso atto del rinvio al 30 giugno 2021 del termine per l’approvazione da parte dell’Ente locale delle tariffe TARI 2021 e della modifica al regolamento TARI 2021, come previsto dal *“decreto sostegni”* D.L. n. 41 del 22/03/2021, art. 30, comma 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambienti (ARERA) n. 443 e 444 del 31/10/2019 e s.m.i.;

Richiamata:

- *la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 07/04/2021 recante “Approvazione schema di bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati di cui al D.Lgs. 118/2011, come aggiornati dal DM 1 agosto 2019”*;
- *la Nota Integrativa allegata all’atto di cui sopra, redatta secondo i contenuti di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio all. 4/1 al D.Lgs. 118/2001, nonché secondo l’aggiornamento di cui al decreto del 1 agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria che ne rivede e specifica i contenuti stessi;*

Vista la deliberazione di data odierna, precedente all’ordine del giorno, con la quale il Consiglio Comunale approva il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Ravvisato che nel bilancio trovano allocazione gli importi destinati alla corresponsione delle indennità di funzione e di presenza per gli Amministratori dell’Ente, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 267/00 e dal

Regolamento attuativo n. 119/00, dalla L. 244/07 nonché dal DL. 112/08, convertito nella L. 133/08 e successive disposizioni in materia;

Vista la nota del 08/04/2021 con la quale è stata inviata al revisore dott.ssa Dina Fulvi Firmi la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 07/04/2021, completa dei relativi allegati;

Rilevato che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16/06/2020 è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019 e della relazione illustrativa prevista dal comma 6 dell'art. 151 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i bilanci di esercizio delle società partecipate dall'Ente, relativi all'esercizio 2019, rinvenibili sui rispettivi siti internet;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27/11/2020 avente ad oggetto *“Approvazione Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo San Vito Chietino ai sensi del Principio Contabile Applicato 4/4 al D.Lgs.118/2011 come modificato ed integrato dal D.M. Economia e Finanze del 11.08.2017 e del 01/03/2019”*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 11/02/2020 avente ad oggetto: *“Definizione Gruppo ed Area di Consolidamento per l'esercizio finanziario 2020”*;

Dato atto che il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi contabili delineati nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;

Riscontrato che nel fondo di riserva del bilancio di previsione 2021 è stanziato un importo di Euro 25.000,00 pari a circa il 2% delle spese correnti, in conformità ai limiti minimo e massimo previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/00;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015 con cui è stato approvato il *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto l'art. 18, comma 2, legge 23 giugno 2011 n. 118 (Termini di approvazione dei bilanci), che stabilisce che *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;

Vista la legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale (già patto di stabilità interno) e successive modificazioni ed integrazioni che lasciano il passo al rispetto dei soli equilibri dettati dal vigente ordinamento finanziario e contabile (D.lgs 267/00) e dal decreto sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (D.lgs 118/11);

Ritenuto di approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario valevole per il triennio 2021/2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 (aggiornati al D.M. 1° agosto 2019), comprensivo degli allegati indicati nel dispositivo del presente atto e della Nota Integrativa redatta secondo i contenuti di cui al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio all. 4/1 al D.Lgs. 118/2001;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo in base a quanto previsto dell'art. 147 –bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 *“Testo Unico Enti Locali”*;

Dato atto dei pareri che si esprimono favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile, esercitato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del parere espresso dall'Organo di revisione finanziaria a norma di quanto previsto dall'art. 239 del D. lgs. 267/2000 con verbale n. 45 del 19/04/2021 trasmesso all'Ente ed acquisito al Prot. 5683 del 19/04/2021;

Dato atto che con Prot. n. 5685 del 19/04/2021, a norma di quanto previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento di Contabilità è stato effettuato il deposito degli atti in favore dei Consiglieri Comunali;

Visto il disposto della Legge 11 dicembre 2016 n. 232;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione, Presenti n. 12 – Votanti n. 11 – Astenuti n. 1 (Giannantonio) Favorevoli n. 9 – contrari n. 2 (Bomba – Di Cicco), accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità telematica)

A MAGGIORANZA

DELIBERA

1) di approvare lo schema del Bilancio di Previsione 2021/2023, composto dai seguenti allegati:

- Allegato 1) Bilancio Entrate;
- Allegato 2) Bilancio Spese;
- Allegato 3) Entrate riepilogo per Titoli;
- Allegato 3) Entrate riepilogo per titoli con entrate ricorrenti-non ricorrenti;
- Allegato 4) Spese riepilogo per Titoli;
- Allegato 4) Spese riepilogo per titoli con spese ricorrenti-non ricorrenti;
- Allegato 5) Spese riepilogo per Missioni;
- Allegato 6) Quadro Generale riassuntivo;
- Allegato 7) Equilibri Enti Locali;
- Allegato 8) Risultato di Amministrazione Presunto;
- Allegato 9) Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato,
- Allegato 10) Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2021;
- Allegato 10) Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022;
- Allegato 10) Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2023;
- Allegato 11) Limiti di indebitamento;
- Allegato 12) Funzioni delegate dalla Regione;
- Allegato 13) Parametri di deficitarietà;

- Allegato 1a Piano degli Indicatori;
 - Allegato 1b Piano degli Indicatori;
 - Allegato 1c Piano degli Indicatori;
 - Allegato 1d Piano degli Indicatori;
 - Allegato a1) elenco risorse accantonate;
 - Allegato a2) elenco risorse vincolate;
 - Allegato a3) elenco risorse destinate a investimenti;
 - Allegato 14) Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2021/2023;
- che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021/2023 rispetta il principio generale del pareggio, con le seguenti risultanze:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Cassa
Entrata	20.258.686,24	11.562.266,08	11.508.428,45	17.487.582,48
Spesa	20.258.686,24	11.562.266,08	11.562.266,08	16.263.466,48

- 3) di fare proprie le deliberazioni richiamate in premessa inerenti le tariffe, le aliquote e le detrazioni dando atto che la copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 64,12% nel 2021, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 05/02/2021;
- 4) di destinare le quote vincolate delle sanzioni al Codice della Strada iscritte al Titolo 3, Tipologia 0200 del Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 208 C.d.S., al netto dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, come indicato nella deliberazione di G. C. n. 23 del 22/03/2021 e di cui alla Nota Integrativa approvata dalla Giunta Comunale;
- 5) di accantonare al FGDC un importo pari ad euro 40.591,00 come indicato nella deliberazione di G. C. n. 26 del 01/04/2021;
- 6) di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, e dal DPCM 22.9.2014 la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 7) di inviare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge giugno 2011 n. 118, i dati relativi al bilancio di previsione alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, presenti n. 12 – Votanti n. 11 – Astenuti n. 1 (Giannantonio) Favorevoli n. 9 – contrari n. 2 (Bomba – Di Cicco), accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità telematica, a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara a maggioranza la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.14 DEL 16-04-2021**

Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati secondo gli schemi di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011 aggiornati al DM 1 agosto 2019

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 18-04-21

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-04-21

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 247 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del TUEELL.
Lì 03-05-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to GIULIANTE GUERRINO

È copia conforme all'originale.
Lì 03-05-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE